

Review

Considerazioni sull'applicabilità al cavallo della normativa comunitaria sulla protezione degli animali

Angelo Peli⁽¹⁾, Lorenzo Scagliarini⁽²⁾, Stefano Calbucci⁽³⁾ & Giuseppe Diegoli⁽⁴⁾

Riassunto

Negli ultimi decenni, nell'Unione Europea, la crescente attenzione posta dal consumatore e dall'opinione pubblica sulla tematica del benessere animale ha mosso il legislatore comunitario ad emanare atti normativi per regolamentare la protezione degli animali allevati a fini zootecnici nei diversi momenti della filiera produttiva, dall'allevamento sino alla macellazione. Il cavallo, allevato con la duplice finalità di impiego, come animale da affezione da un lato e come animale da reddito dall'altro, sembrerebbe rientrare solo in parte nel campo di applicazione della normativa europea in materia di protezione animale. A ben vedere però, in coerenza con quelli che sono gli ambiti di competenza dell'UE sanciti dal Trattato, lungo tutta la filiera è la finalità economico-commerciale dell'attività e non la destinazione finale dell'equide (DPA o non-DPA) a fungere da discriminante per l'applicazione delle suddette normative. Disposizioni nate per evitare disparità che potessero generare distorsioni del mercato comune. Anche i cavalli non destinati alla produzione di alimenti sono, quindi, destinatari delle normative comunitarie, nel momento in cui vengono allevati o trasportati nell'ambito di un'attività a fini commerciali,

mentre gli Equidi utilizzati al di fuori di tale contesto vengono ad essere tutelati solamente dalle norme nazionali.

Keywords

Allevamento, Cavallo, Italia, Macellazione, Normativa, Protezione animale, Review, Trasporto, Unione Europea.

Introduzione

Sin dall'antichità la vita dell'uomo è stata legata a quella del cavallo. Questo animale ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della civiltà, fornendo aiuto nelle fatiche quotidiane, permettendo di velocizzare i trasporti, i mezzi di comunicazione e gli scambi, trovando impiego nelle battaglie e nella conquista di nuovi territori. Nonostante il progresso tecnologico abbia fatto perdere importanza agli equini in questi ruoli tradizionali, si può constatare come, in ogni parte del mondo, sia rimasto un forte legame fra uomo e cavallo, che oggi si realizza non solo in attività ludiche, sportive, agonistiche ma anche sociali e terapeutiche.

È un dato di fatto che l'opinione pubblica, negli ultimi decenni, ha progressivamente posto sempre maggiore attenzione al benessere degli animali, siano questi da reddito o da

(1) Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna - Via Tolara di sopra, 50; 40064 Ozzano Emilia (BO), Italia
angelo.peli@unibo.it

(2) Servizio veterinario, AUSL Bologna, Via Cimarosa 5/2, 40033 Casalecchio di Reno (BO), Italia
l.scagliarini@ausl.bologna.it

(3) Veterinario libero professionista, Viale Roma, 6, 47025 Mercato Saraceno (FC) Italia

(4) Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti, Assessorato Politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna, Via Aldo Moro, 21, 40128 Bologna, Italia
GDiegoli@Regione.emilia-romagna.it

compagnia, sollecitando fortemente sia il legislatore comunitario sia quello nazionale ad adottare norme che ne disciplinassero la protezione nell'allevamento, durante il trasporto e nel corso della macellazione, e ne tutelassero il benessere anche al di fuori di questi ambiti.

Il presente contributo ha l'obiettivo di individuare all'interno della normativa vigente, comunitaria e nazionale, le disposizioni in materia di protezione degli equini nei differenti ambiti d'impiego e nelle varie fasi della filiera produttiva.

Un primo aspetto di fondamentale importanza che è necessario affrontare è quello relativo al rapporto tra giurisdizione comunitaria e protezione animale: poiché la competenza dell'UE è limitata alle aree coperte dal *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, adottato a Roma il 25/3/1957 e successive modifiche fino al Trattato di Lisbona* (2009) (TFUE) (7), ovvero all'ambito commerciale. La disciplina comunitaria in materia di protezione degli animali interessa esclusivamente l'impiego di animali in attività economiche, ovvero gli animali da reddito, rimanendo esclusi dall'ambito di applicazione delle varie disposizioni gli animali impiegati in attività prive di tale connotazione. Per un approfondimento della questione sull'evoluzione dello status giuridico degli animali nella giurisdizione comunitaria (12, 29). Non a caso, le norme comunitarie sulla protezione degli animali si applicano esclusivamente:

- agli animali *"allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, pellicce, o per altri scopi agricoli"* (15)
- ai trasporti che siano *"in relazione con un'attività economica"* (16)
- al *"trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione ed abbattimento di animali allevati o custoditi per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti"* (14, 17).

A sistematica affermazione di questo concetto, va tenuto presente che la finalità dichiarata nel preambolo di tutte le fonti comunitarie in materia di protezione animale è quella di dettare norme minime comuni in materia di allevamento degli animali, nel contesto della Politica Agricola Comunitaria, per garantire lo

sviluppo razionale della produzione e facilitare l'organizzazione del mercato degli animali, dal momento che *"le legislazioni nazionali in materia di protezione degli animali nell'allevamento presentano disparità che possono determinare squilibri nella concorrenza e nel funzionamento del mercato comune"*.

Vien da sé che la questione dell'identificazione del cavallo come animale da compagnia oppure come animale da reddito diviene un passaggio fondamentale ai fini della nostra analisi, giacché, com'è noto, gli Equidi sono collocabili in entrambe le categorie. A tal riguardo, giova richiamare quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 29/12/2009, relativo a *"Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15 legge 1° agosto 2003 n. 200)"* (9). Questo regolamento, che stabilisce che tutti gli Equidi devono essere registrati in banca dati nazionale (BDN), dispone che, all'atto della registrazione, il proprietario ne individui la destinazione finale, classificando ciascun animale come *"cavallo DPA"* o *"cavallo non-DPA"*. Per cavalli *"DPA"* s'intendono soggetti destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, mentre i cavalli *"non-DPA"* sono, per contro, gli animali non destinati in maniera definitiva alla produzione di derrate alimentari, ma tenuti per altri fini: ludico-ricreativi, sportivi o finanche culturali e sociali.

Sulla base di questa premessa, apparirebbe immediato ricondurre la categoria dei cavalli *"DPA"* a quella più vasta degli animali da reddito e, di converso, collocare gli Equidi *"non-DPA"* al di fuori di quest'ambito e quindi considerarli animali d'affezione. Tuttavia, tale distinzione non si rivela appropriata quando calata nelle varie ipotesi che si realizzano in pratica, poiché, come riportato in seguito, esistono situazioni in cui un cavallo *"non-DPA"* può essere considerato come animale *"da reddito"* e, per contro, un cavallo registrato come *"DPA"* può configurarsi quale animale non da reddito, in altri termini *"da affezione"*, nel caso, ad esempio, in cui sia detenuto da un privato, esclusivamente a scopo ludico-ricreativo.

Allevamento

Le norme sulla protezione degli animali nell'allevamento possono essere classificate, in base all'ambito di applicazione, in due gruppi: vi sono norme "orizzontali", riguardanti tutte le specie, e norme "verticali", riguardanti una particolare specie o tipologia di animali ed è questo il caso dei vitelli, delle galline ovaiole, dei suini e dei polli da carne, categorie produttive per le quali esistono precisi riferimenti legislativi.

Per quanto attiene alla protezione del cavallo, non esistendo atti legislativi *ad hoc* a tutela di questa specie, rimane come unico riferimento la normativa orizzontale, da identificarsi nella Direttiva 98/58/CE del Consiglio (15) riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, recepita in Italia con il D.Lgs 146/2001 (3). Questa Direttiva, come accennato, si applica a "*qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o altri scopi agricoli*" e non si applica "*agli animali che vivono in ambiente selvatico, a quelli destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive, a quelli da sperimentazione o da laboratorio e agli invertebrati*".

La constatazione che il cavallo può essere allevato anche non al fine di produrre derrate alimentari, assieme all'esplicita esclusione dall'ambito di applicazione della citata Direttiva degli animali destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni,, attività culturali o sportive, può generare incertezze in merito all'applicabilità delle disposizioni in esso contenute ai cavalli classificati come "non-DPA". Vi è infatti chi ha ritenuto che tale precisazione intendesse escludere esplicitamente i cavalli "da affezione" dal campo applicativo della direttiva 98/58/CE, concludendo che appare evidente come solo "l'equide destinato alla produzione di alimenti per l'uomo (DPA) sia il destinatario delle attenzioni europee" (30, 31). In merito a questo aspetto, riteniamo invece che l'esclusione dei cavalli destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, attività culturali o sportive sia da intendersi piuttosto come

l'esclusione, dall'ambito di applicazione della normativa in esame, degli animali limitatamente al tempo e al luogo della manifestazione: basti pensare che a siffatti eventi possono partecipare sia cavalli "non DPA" sia soggetti "DPA", non essendo la destinazione finale dell'animale un elemento discriminante.

È evidente che l'esclusione delle manifestazioni culturali o sportive dall'applicabilità della direttiva 98/58/CE, oltre a rappresentare la naturale conseguenza di quanto argomentato in premessa circa la pertinenza della giurisdizione comunitaria all'ambito economico-commerciale, costituisce pure un elemento di flessibilità della norma stessa, che difficilmente potrebbe trovare pieno rispetto all'interno di eventi che, per loro natura, si svolgono spesso in strutture temporanee, allestite per ospitare animali per un periodo limitato, generalmente a pochi giorni, con caratteristiche alquanto differenti, dunque, dalle scuderie o dagli allevamenti professionali.

Stante questa premessa, le norme cui far riferimento in materia di protezione dei cavalli in occasione di gare sportive e manifestazioni, nelle quali, conviene ribadirlo, possono essere impiegati equidi sia "DPA" sia "non DPA", hanno natura amministrativa e non legislativa. Più precisamente, i requisiti dei campi, delle piste e delle aree di gara e le loro caratteristiche sono indicati nei regolamenti degli enti tecnico-sportivi di riferimento (l'Agenzia per lo Sviluppo del settore ippico – A.S.S.I. per le attività ippiche; la Federazione Italiana Sport Equestri – F.I.S.E. per le attività equestri). Invece, i requisiti di sicurezza e di salute per gli equidi utilizzati in manifestazioni, pubbliche o private, che si svolgono al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati (dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – A.S.S.I., dalla FISE, dalla Federazione Equestre Internazionale – FEI e dalle Associazioni da queste riconosciute, nonché da Associazioni o enti riconosciuti dal CONI), ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, sono indicati nell'Ordinanza 21 luglio 2011 del Ministero della Salute (28). Tale ordinanza, che sostituisce la precedente del 2009, fissa requisiti relativi alla procedura autorizzativa

delle manifestazioni, dà disposizioni che riguardano i tracciati, il fondo delle piste, le paratie, e pone norme riguardanti il trattamento dei cavalli e la condotta dei fantini.

Per quanto concerne i cavalli allevati in scuderie professionali, pur non essendo destinati alla produzione di derrate alimentari o utilizzati a scopi agricoli, e anche nell'ipotesi in cui essi siano qualificati come non-DPA, sono in ogni caso da considerarsi oggetto di tutela delle disposizioni generali della Direttiva 98/58/CE – D.Lgs 146/2001, proprio perché pertinenti ad un'attività economica tipica di un'impresa agricola, alla stessa stregua di altre tipologie di allevamento. La giurisprudenza sembra confermare quest'interpretazione dal momento che, com'è stato recentemente affermato (8) anche l'attività di allevamento di cavalli da corsa, sulla base del novellato art. 2135 del Codice Civile, rientra appieno nella nozione d'impresa agricola. Diversamente, ai sensi della precedente formulazione del succitato art. 2135 C.C., antecedentemente alla modifica apportata dal D.Lgs. n.228/2001, questo tipo di allevamento aveva natura commerciale e non agraria (5); infatti, poteva qualificarsi come "allevamento di bestiame" solo l'allevamento di animali destinati all'alimentazione o all'utilizzo in agricoltura come forza lavoro (1).

Diverso appare infine il caso di Equidi detenuti da un privato in allevamenti non professionali per finalità ludico-ricreative. In tal caso, proprio la mancanza di una connotazione economico-commerciale della struttura in cui è detenuto l'animale, e non già la sua qualificazione come DPA o non-DPA, fa sì che esso non possa essere considerato un animale da reddito ovvero come un bene strumentale di un'impresa agricola, e questo elemento rappresenta, coerentemente con la *ratio* dell'intera disciplina comunitaria, la discriminante per la sua esclusione dalla sfera di applicazione della normativa sulla protezione degli animali nell'allevamento. Di conseguenza, la tutela del benessere degli Equidi è, in tali casi, affidata esclusivamente alle norme generali dell'ordinamento nazionale in materia di maltrattamento degli

animali (artt. 727, 544-bis, 544-ter; 544-quater c.p.).

A completamento dei riferimenti in materia di protezione degli Equidi durante l'allevamento, siano essi da considerarsi da reddito o meno, occorre però richiamare anche i criteri essenziali per la corretta gestione di cavalli, pony, asini, muli e bardotti contenuti nel "Codice per la Tutela e la Gestione degli Equidi" redatto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (27). Questo codice è, infatti, "rivolto a tutti coloro che si occupano, a qualsiasi titolo di Equidi e si propone di diffondere una corretta cultura equestre". In esso non solo si ritrovano prescrizioni che si rifanno agli obblighi di legge sanciti all'interno della Direttiva 98/58/CE e del suo Decreto attuativo, nel codice comunitario dei medicinali veterinari (4), nonché nell'art. 544ter del Codice Penale, ma vi sono enunciati anche parametri più specifici attraverso i quali ci si propone di definire i livelli essenziali di benessere per il cavallo, con lo scopo di fornire delle linee di condotta cui dovrebbero uniformarsi tutti coloro che detengono, a qualsiasi titolo, questo animale e che sono responsabili della sua conduzione e controllo. Fermo restando il fatto che detti criteri non sono giuridicamente vincolanti, dal momento che il Codice non risulta adottato con un atto normativo primario o secondario e che quindi non è una fonte di diritto obiettivo (10), essi possono comunque rappresentare un utile riferimento per le Autorità sanitarie sia dove non trovano applicazione norme legislative o regolamentari, sia dove queste, pur pertinenti, non dispongono precisi requisiti tecnici delle strutture e di gestione dell'animale.

Appare, in conclusione, del tutto evidente che la *ratio* di utilizzare la dichiarazione di destinazione finale di un Equide disposta dal D.M. 29/12/2009 (9) al fine di distinguere il campo di applicazione della normativa comunitaria orizzontale durante l'allevamento, si rivela non appropriata. Affidarsi a questo criterio potrebbe condurre a situazioni nelle quali, pur allevati nella medesima scuderia e adibiti allo stesso impiego, i cavalli classificati come DPA godrebbero di un regime di

protezione legale differente da quello di animali non-DPA.

Trasporto

Analizzando l'applicabilità della normativa comunitaria vigente nell'ambito del trasporto, va innanzitutto richiamato che nella disciplina posta in essere dal Reg. 1/2005/CE (recante norme sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate) (16) rientrano tutte le movimentazioni di animali vertebrati vivi effettuate in relazione ad una attività economica sul territorio dell'Unione Europea, in entrata (importazioni) e in uscita (esportazioni) da essa attraverso i punti doganali. Sono esclusi dall'applicazione i trasporti di animali che sono effettuati senza finalità economiche, come, ad esempio, può configurarsi la movimentazione di animali da compagnia al seguito del proprietario, e i trasporti effettuati direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, purché accompagnati da una certificazione veterinaria.

Ancora una volta è evidente come non sia la destinazione finale dell'equide l'elemento discriminante ai fini del campo di applicazione del citato Regolamento, quanto la finalità del trasporto. Se, infatti, il trasporto di cavalli destinati ad allevamenti da ingrasso o ad impianti di macellazione, consentito solo se gli Equidi sono registrati come DPA, rientra a pieno titolo e senza incertezze nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria, per quanto riguarda invece il caso particolare del trasporto del cavallo "non DPA", l'individuazione del diritto vigente è più complessa: questo animale, infatti, come già detto, può di frequente essere impiegato in attività quali gare o competizioni sportive che possono avere risvolti economici anche di un certo rilievo. Il Reg. (CE) 1/2005, nell'escludere dal suo ambito di applicazione i trasporti che non siano in relazione con un'attività commerciale, nel contempo fornisce di quest'ultima una definizione particolarmente estesa. *"Il trasporto a fini commerciali, recita infatti il punto 12 del preambolo al Regolamento, non si limita ai trasporti che implicano uno scambio immediato di*

denaro, di beni o di servizi. Il trasporto a fini commerciali include segnatamente i trasporti che determinano o mirano a produrre direttamente o indirettamente un profitto". Cosicché, al fine di poter definire l'applicabilità o meno della disciplina comunitaria, risulta necessario operare delle distinzioni caso per caso, in relazione alle diverse circostanze pratiche che si possono verificare nel trasporto di Equidi per attività sportive, qualora da tali attività possa o meno derivare, anche indirettamente, un profitto.

Un chiarimento su questo aspetto giunge da due circolari esplicative del Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario. Nella prima, del 6/2/2008 (25), viene puntualizzato che *"il trasporto in conto proprio di equidi con veicolo di proprietà, del proprio animale ove privo di connotazione commerciale, quale ad esempio il trasferimento di cavalli tra maneggi, il trasporto del proprio animale per una gara, le movimentazioni per attività culturali, ludiche, sportive, ecc. non rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) 1/2005"*. Nella seconda circolare, del 7/4/2008 (26), viene precisato che *"il trasporto di equidi in regime di "trasporto in conto proprio" ai sensi della normativa sui trasporti (Legge 298/74), come ad esempio nel caso di trasporto di cavalli da corsa da parte di una scuderia professionale, rientra per definizione tra le attività economiche e pertanto ricade pienamente nel campo di applicazione del Reg. (CE) 1/2005"*.

In sostanza, a parere del Ministero, ciò che discrimina è se il trasporto avvenga o no "al di fuori dei regimi previsti per l'autotrasporto di merci", non rilevando a tal riguardo la proprietà del mezzo di trasporto o la proprietà del cavallo stesso, giacché il trasporto non commerciale può essere effettuato anche con mezzo non proprio (ad esempio in prestito), ovvero trasportando, a titolo amichevole, un animale d'altrui proprietà su un mezzo privato. Per contro, l'impiego di un mezzo provvisto di licenza per il trasporto di cose ai sensi della vigente disciplina sul trasporto commerciale, configura comunque un'attività economica, seppur complementare o accessoria, anche nell'ipotesi di trasporto di cose in

conto proprio, ovvero del proprio cavallo e per tale ragione rientra nella disciplina del Reg. 1/2005/CE (16).

È utile, infine, aggiungere che ai trasporti di Equidi "non DPA" al seguito del proprietario trova applicazione l'accordo Stato-Regioni concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi" del 20 marzo 2008 (6) che, da un lato, rammenta che al trasporto di Equidi, ove privo di connotazione commerciale, si applicano esclusivamente le condizioni generali per il trasporto previste dall'articolo 3 del Regolamento e, nel contempo, precisa le modalità per la registrazione dei mezzi di trasporto presso il Servizio Veterinario della AUSL territorialmente competente (16).

Macellazione e abbattimento

Per quanto attiene la protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento, anche in questo ambito la normativa comunitaria di riferimento (14) è indirizzata agli "animali allevati o detenuti per la produzione di carni, pelli, pellicce ed altri prodotti", ovvero a quelli che più semplicemente siamo soliti definire quali animali da reddito. In quest'ottica, il trasferimento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento, la macellazione e l'abbattimento degli Equidi DPA sono tutte operazioni che vanno condotte secondo le disposizioni della suddetta normativa. Va comunque tenuto presente che questa Direttiva può trovare applicazione anche ai soggetti non-DPA, qualora siano abbattuti per ragioni di polizia veterinaria, o, comunque, in tutti i casi in cui siano sottoposti a macellazione in impianti autorizzati, sebbene le loro carcasse non possano in seguito essere destinate al consumo umano.

Per altro verso, tale disciplina non si applica all'abbattimento di Equidi, siano essi DPA o non-DPA, in occasione di eventi culturali o sportivi, cioè in quegli "eventi, essenzialmente e principalmente correlati ad antiche tradizioni culturali o ad attività sportive, comprendenti corse o competizioni di altro genere, dai quali non risulti produzione di carne o di altri prodotti di origine animale o risulti una produzione marginale in

rapporto all'evento in sé, non economicamente significativa", secondo la specifica definizione data nel Reg. 1099/2009/CE che, a partire dal 2013, sostituirà la Dir. 93/119/CE (14).

Va comunque precisato che tanto la Dir. 93/119/CE quanto il Reg. 1099/2009/CE (14, 17) non forniscono particolari disposizioni riguardanti le modalità di stordimento, macellazione o abbattimento degli Equidi, rappresentando quindi un riferimento di scarsa rilevanza e ausilio nella pratica per questa specie. È utile a tal riguardo riferire che, per gli Equidi, dettagliate indicazioni, basate su evidenze scientifiche, sono disponibili in un rapporto dell'EFSA (18), nel quale sono descritte le procedure tecniche più adeguate da adottare per ridurre al minimo l'ansia e la sofferenza degli animali sottoposti ad abbattimento o eutanasia

Conclusioni

Dall'analisi della normativa comunitaria e nazionale in vigore, è stata riscontrata la carenza di norme specifiche che regolamentano la protezione degli equini (Tabella I). Nonostante il legame ancestrale tra l'uomo e il cavallo, sorprende il fatto che non esista da parte del legislatore un'attenzione particolare per la tutela del benessere di questo animale che tanta importanza ha avuto in passato nello sviluppo della società umana e che ancor oggi permane nel suo utilizzo per aspetti ludici, sportivi e allevatoriali. Ciò stupisce maggiormente alla luce del fatto che la gestione e il mantenimento della salute psicofisica del cavallo sono notoriamente più complesse rispetto ad altri animali da reddito.

Dall'analisi effettuata è emerso come sia soprattutto il momento dell'allevamento quello nel quale l'equino risulta meno tutelato, in quanto rientrano nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria solo le attività con finalità economico-commerciale. Ancor di più nella macellazione non sono dedicate al cavallo attenzioni diverse dalle prescrizioni cui sono soggetti gli animali da reddito in generale, tanto nella normativa correntemente in vigore (14) quanto in quella che diverrà applicativa dal 1 gennaio 2013 (17). Nel trasporto, invece,

Tabella I
Disposizioni applicabili a seconda delle diverse attività di allevamento,
trasporto e impiego degli equidi

Gare sportive ^(a)	Manifestazioni popolari storiche ^(b)	Sfilate e cortei ^(c)	Mostre ^(d)	Allevamento a carattere commerciale	Allevamento non a carattere commerciale	Trasporto a carattere commerciale	Trasporto non a carattere commerciale	Macellazione	Riferimenti normativi
X	X	X	X	X	X	X	X	X	9
X	X	X	X	X		X		X	16
-	X	-	-	-	-	-	-	-	28
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-(a)
-	-	-	-	X	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	X	17
X	X	X	X	X	X	X	X	X	27

X presenza di legislazione

- assenza di legislazione

(a) eventi che rispettano i regolamenti tecnico-sportivi emanati dalle rispettive federazioni* ufficialmente riconosciute a livello nazionale e internazionale; questi regolamenti fissano sia i requisiti per il rispetto del benessere animale sia quelli tecnici delle gare stesse

(b) manifestazioni popolari e/o storiche: eventi che non rientrano nei circuiti delle associazioni/federazioni sopra citate*

(c) sono eventi con finalità culturale in cui gli Equidi non sono utilizzati per competizioni

(d) esposizioni, mostre morfologiche che non rientrano nei circuiti delle associazioni/federazioni ufficialmente riconosciute*

* Agenzia per lo Sviluppo del settore ippico o ASSI

Federazione Italiana Sport Equestri o FISE

Fédération Equestre Internationale (FEI)

Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec-Associazioni Nazionali Turismo (FITETREC-ANTE)

il legislatore ha dedicato agli Equidi maggiori attenzioni, fissando anche requisiti specifici per questi animali da rispettare nei brevi e nei lunghi viaggi, attraverso l'emanazione di un atto direttamente applicabile in ogni Paese dell'UE (17). Tuttavia ad una più precisa regolamentazione in tale fase, corrisponde purtroppo un elevato riscontro di irregolarità. Infatti, nei trasporti di lunga durata di cavalli destinati alla macellazione all'interno dei Paesi membri dell'Unione Europea, è stata evidenziata una forte carenza per quanto riguarda gli aspetti inerenti al benessere animale. Uno studio, che ha preso in considerazione spedizioni di cavalli dalla Romania e dalla Polonia verso macelli italiani, ha rilevato una non trascurabile percentuale di non conformità al Reg. 1/2005/CE, sia per quanto riguarda i requisiti dei mezzi di trasporto sia per quanto attiene all'idoneità al trasporto degli animali: tale percentuale di non conformità è risultata

significativamente più elevata all'arrivo in Italia rispetto ai luoghi di partenza (23).

In merito alla carenza di disposizioni legislative a specifica tutela del cavallo nella fase di allevamento, va rilevato che essa risulta alquanto dissonante allorché si considera che diverse fonti scientifiche riportano come, frequentemente, proprio le condizioni di stabulazione di questo animale non sono rispettose delle sue esigenze etologiche. Sono infatti ancora ampiamente diffusi sistemi, specialmente per la stabulazione di soggetti adibiti a gare e competizioni, che ne limitano il naturale repertorio comportamentale, come ad esempio la stabulazione individuale, nell'ambito della quale molti proprietari non considerano l'importanza dell'esercizio fisico quotidiano all'interno di paddocks (33). Anche in Paesi tradizionalmente attenti al benessere degli equini come Germania e Svizzera, solo il 16% dei cavalli sono stabulati in gruppo (32). La

stabulazione in box singolo, infatti, oltre ad essere associata in certe razze a patologie dell'apparato respiratorio (21), provoca spesso problemi di natura comportamentale (11, 13, 20, 22).

Spesso, alle criticità accennate relative alla modalità di stabulazione, si associano metodi di allenamento, in particolar modo per gli equini destinati a partecipare a gare di dressage, altrettanto discutibili. Autori quali Mazzoleni (24) ed Heuschman (19) infatti, osservano come metodi di addestramento poco rispettosi del benessere del cavallo e che non tengono conto dei principi fondamentali della biomeccanica di questa specie vengano frequentemente messi in atto. La tendenza moderna a voler ottenere risultati rapidi porta infatti i cavalieri a forzare i tempi della preparazione, sottoponendo gli animali a prove per le quali spesso non sono preparati: si sono venuti così ad affermare metodi molto costrittivi di allenamento, dannosi per i cavalli in quanto provocano loro scompensi psichici e fisici. Così, nonostante in alcuni Paesi siano state formulate Linee Guida Etiche per l'equitazione, potrebbe rendersi molto utile, per coloro che si avviano a tale disciplina ed accudiscono i cavalli, l'obbligo di formazione teorica e pratica al fine di far conseguire loro conoscenze adeguate, al pari di quanto richiesto per legge ai detentori di animali da allevamento. In accordo con quanto auspicato da Heuschmann (19) è da porre anche la questione della necessità di una revisione nei criteri di valutazione dei cavalli in certe competizioni sportive, affinché diminuisca l'apprezzamento per quelle esibizioni spettacolari e coreografiche ottenibili solo con metodi di addestramento che provocano agli animali gravi sofferenze.

In conclusione, in questa analisi è stato evidenziato come in diverse situazioni anche i cavalli utilizzati a fini sportivi, cioè quelli che tradizionalmente, anche se non del tutto correttamente, sono ascritti tra gli animali d'affezione, trovino tutela legale nelle norme comunitarie in materia di protezione degli animali. Parallelamente è stata messa in luce una mancanza di norme per la protezione dei cavalli allevati per finalità non economico-commerciale, siano essi DPA o non DPA, i quali trovano tutela solo nelle disposizioni generali dell'ordinamento penale in materia di maltrattamento di animali.

Infine, come ampiamente argomentato, la distinzione tra animale da reddito e animale da affezione non può basarsi, per la specie equina, sul criterio di cui al Decreto Interministeriale del 29/12/2009 (9) che, com'è ben noto, opera una classificazione tra cavalli DPA e non-DPA, necessaria a definire la destinazione finale dell'animale ai fini della sicurezza alimentare, ma che si rivela del tutto inadeguata a configurarne la qualifica di bene strumentale attinente ad un'attività economico-commerciale oppure di bene privato sul quale insiste esclusivamente un interesse affettivo.

Bibliografia

1. Anon. 1997. Cass. Civ. sez. III, 17 dicembre 1997, n. 12791. *Dir. e Giur. Agr.*, 1998, 411.
2. Anon. 2001. Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. *Gazz Uff.*, 15.06.2001, **137**, Suppl. Ordinario n. 149.
3. Anon. 2001. Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146. Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. *Gazz Uff.*, Serie Generale del 24.04.2001, **195**, 21-24.
4. Anon. 2006. Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193. Attuazione della Direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari. *Gazz Uff.*, 26.05.2006, **121**, Suppl. Ordinario n. 127.

5. Anon. 2006. App. Catania sez. II, 1 aprile 2006. Banche dati giuridiche Platinum – UTET giuridica. Wolters Kluwer Italia Giuridica S.r.l, Roma.
6. Anon. 2008. Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi del 20 marzo. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 2008 (Rep. atti n. 114/Csr). Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 34 pp (www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=39624 and www.anmvioggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=51308 ultimo accesso 15 novembre 2012).
7. Anon. 2009. Consolidated version of the Treaty on the functioning of the European Union. *Off J*, **C 326**, 26.10.2012, 47-200 (eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=Oj:C:2012:326:full:en:pdf ultimo accesso 18 novembre 2012).
8. Anon. 2009. Cons. Stato sez. V, 26 marzo 2009, n.1804. La Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it/webcds/frmRicercaSentenza.asp ultimo accesso 30 novembre 2012).
9. Anon. 2009. Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15 legge 1° agosto 2003, n. 200). Decreto Interministeriale del 29/12/2009. Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con Il Ministro della salute, Roma, 14 pp (www.unire.gov.it/index.php/ita/content/download/3800/44132/file/D%20M%20anagfe%20equidi%2029122009-1.pdf ultimo accesso 18 novembre 2012).
10. Anon. 2011. Cassaz. Pen Cass. Sez. III, 18 maggio 2011, n. 19594 (lexambiente.it/caccia-e-animali/148-Giurisp-Penale-Cass-148/8147-caccia-e-animalicodice-per-la-tutela-e-la-gestione-degli-equidi.html ultimo accesso 30 novembre 2012).
11. Bachmann I., Audige L. & Stauffacher M. 2003. Risk factors associated with behavioural disorders of crib-biting, weaving and box-walking in Swiss horses. *Equine Vet J*, **35**, 158-163.
12. Camm T. & Bowles D. 2000. Animal welfare and the treaty of Rome – legal analysis of the protocol on animal welfare and welfare standards in the European Union. *J Environ Law*, **12**, 197-205.
13. Cooper J.J. & Mason G.J. 1998. The identification of abnormal behavior and behavioural problems in stabled horses and their relationship to horse welfare: a comparative review. *Equine Vet J*, **27**, 5-9.
14. Council of the European Union 1993. Council Directive 93/119/EC of 22 December 1993 on the protection of animals at the time of slaughter or killing. *Off J*, **L 340**, 31.12.1993, 21-34.
15. Council of the European Union 1998. Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of animals kept for farming purposes *Off J*, **L 221**, 8.8.1998, 23-27.
16. Council of the European Union 2005. Council Regulation (EC) No. 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97. *Off J*, **L 003**, 05.01.2005, 1-37.
17. Council of the European Union 2009. Council Regulation (EC) No. 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing. *Off J*, **L 303**, 18.11.2009, 1-30.
18. European Food Safety Authority (EFSA) 2004. Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission related to welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals, *EFSA J*, **45**, 1-29.
19. Heuschmann G. 2008. Il dito nella piaga. Ed. Equitare, Siena, 144 pp.
20. Hockenull J.I. & Creighton E. 2010. Management routine risk factors associated with handling and stabled-related behaviour problems in UK leisure horses. *J Vet Behav Clin Appl Res*, **5**, 57-58.
21. Holcombe S.J., Jackson C., Gerber V., Jefcoat A., Berney C., Eberhardt S. & Robinson N.E. 2001. Stabling is associated with airway inflammation in young Arabian horses. *Equine Vet J*, **33**, 244-249.
22. McGreevy P.D., French N.P. & Nicol C.J. 1995. The prevalence of abnormal behaviours in dressage, eventing and endurance horses in relation to stabling. *Vet Rec*, **137**, 36-37.
23. Marlin D., Kettlewell P., Parkin T., Kennedy M., Broom D. & Wood J. 2011. Welfare and health of horses transported for slaughter within the European Union. *Equine Vet J*, **43**, 78-87.
24. Mazzoleni G. 2003. Equitare con sentimento. Ed. Equitare, Siena, 320 pp.
25. Ministry of Health (Italy) 2008. Trasporto di equidi in conto proprio per finalità sportive. Chiarimenti in merito al campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1/2005. Nota prot. Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, La Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, Rome, DGSA n. 1014 del 06/02/2008, 2 pp (www.trovanorme.salute.gov.it/renderNormsanPdf.spring?codLeg=39625&parte=1&serie=&anno=0 ultimo accesso 14 ottobre 2012).
26. Ministero della Salute 2008. Trasporto di equidi in conto proprio – ulteriori chiarimenti. Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, La Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, Rome, DGSA n. 6512

del 07/04/2008, 2 pp (www.trovanorme.salute.gov.it/renderNormsanPdf.spring?codLeg=33514&parte=1&serie=&anno=0 ultimo accesso 13 novembre 2012).

27. Ministero della Salute 2009. Codice per la Tutela e la Gestione degli Equidi. Ministero della Salute , Rome 4-12 (www.salute.gov.it/imgs/c_17_opuscoliposter_73_allegato.pdf ultimo accesso 12 ottobre 2012).
28. Ministero della Salute 2011. Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati (11A12008). *Gazz Uff*, Serie Generale, n. 210, 09 September 2011, **210** (www.trovanorme.salute.gov.it/dettaglioAtto.spring?id=39811 ultimo accesso 7 novembre 2012).
29. Radford M. 2001. The legal basis for animal protection measures in European Community Law in *Animal Welfare law in Britain*, Oxford University Press, Oxford, 145-147.
30. Rigonat E. 2010. Armi spuntate in mano ai veterinari per il benessere degli equidi. *30 giorni*, **9**, 32-33 (www.trentagiorni.it/files/1286199532-32-33.pdf ultimo accesso 16 novembre 2012).
31. Rigonat E. & Zanichelli S. 2008. DPA o non DPA, la legge tutela entrambi. *30 giorni*, **10**, 34-35 (www.trentagiorni.it/files/1269422977-10-30giorni-ott08%20-%2034%2035.pdf ultimo accesso 17 novembre 2012).
32. Rose-Meierhofer S., Klaer S., Ammon C., Brunsch R. & Hoffmann G. 2010. Activity behavior of horses housed in different open barn systems. *J Equine Vet Sci*, **30**, 624-634.
33. Werhahn H., Hessel E.F. & Van den Weghe H.F.A. 2012. Competition horses housed in single stalls. I: Behavior and activity patterns during free exercise according to its configuration. *J Equine Vet Sci*, **32**, 45-52.